

**AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.**

**MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE  
SEZIONE XII**

**WHISTLEBLOWING**

## INDICE

1. Premessa e definizioni.....	3
2. Ambito di applicazione soggettivo.....	6
3. Ambito di applicazione oggettivo.....	7
4. Responsabile del Procedimento di Whistleblowing.....	9
5. Modalità di segnalazione.....	10
5.1 Canale interno.....	11
5.1.1 Fattispecie della segnalazione.....	11
5.1.2 Soggetto preposto alla ricezione, esame e valutazione della segnalazione.....	13
5.1.3 Il procedimento di valutazione.....	13
5.2 Canale esterno.....	14
5.3 Divulgazione pubblica.....	15
6. Misure di protezione del Segnalante.....	17
6.1 Obbligo di riservatezza.....	17
6.2 Divieto di ritorsione.....	17
6.3 Limitazioni della Responsabilità.....	18
7. Responsabilità del Segnalante.....	19
8. Protezione dei dati e archiviazione dei documenti.....	20
9. Sanzioni.....	21
10. Formazione.....	22

Allegato 1. Registro delle Segnalazioni

N° rev.	Data	Descrizione della modifica	Par. modificati
1	16/07/2020	Prima emissione (estrapolata la parte relativa al whistleblowing da sezione antiriciclaggio per crearne una dedicata che include anche segnalazioni per market abuse)	N/A
2	28/02/2023	Aggiornamento della policy alla luce del Provvedimento del 23 dicembre 2022 recante modifiche all'allegato 4 del Regolamento d'attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF	2
3	14/12/2023	Aggiornamento Policy alla luce del Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24	N/A

AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.	WHISTLEBLOWING	Sez. XII
-------------------------------------	----------------	----------

## 1. Premessa e definizioni

Il Whistleblowing è uno strumento di compliance aziendale, attraverso il quale i dipendenti o persone terze di un'organizzazione, pubblica o privata, segnalano, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

La Società intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti ed etici. Per queste ragioni la SICAF riconosce l'importanza di disciplinare la Segnalazione di Comportamenti Illegittimi (*i.e.* Whistleblowing) ossia violazioni - potenziali o effettive - delle disposizioni normative nazionali o dell'unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Si precisa che, qualora venisse istituito l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01, la presente Sezione sarà sottoposta a revisione, anche al fine di ricomprendere le segnalazioni relative a tutti i reati mappati nel Modello Organizzativo.

Di seguito le principali definizioni<sup>1</sup> utili nell'ambito della presente sezione:

- **“Segnalante”** o **“Whistleblower”** o **“Persona Segnalante”**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **“Violazioni”**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
  - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e

<sup>1</sup> Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24

AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.	WHISTLEBLOWING	Sez. XII
-------------------------------------	----------------	----------

salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

- **“Informazioni sulle violazioni”**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **“Segnalazione interna”**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- **“Segnalazione esterna”**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- **“Divulgazione pubblica”** o **“divulgare pubblicamente”**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **“Facilitatore”**: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **“Persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la

violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

- **“Ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.	WHISTLEBLOWING	Sez. XII
-------------------------------------	----------------	----------

## 2. Ambito di applicazione soggettivo

In base alla normativa di riferimento<sup>2</sup>, sono legittimate a segnalare e, di conseguenza, tutelate dalla presente procedura, le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto privato in qualità di:

- Lavoratore subordinato;
- Lavoratori autonomi;
- Collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Il Segnalante potrà trasmettere la propria segnalazione quando il rapporto giuridico è in corso, non è ancora iniziato, se le violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o, successivamente, allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Sono inoltre tutelati dalla Procedura Whistleblowing e meritevoli di protezione i facilitatori, i terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali, colleghi o parenti delle persone segnalanti, gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

---

<sup>2</sup> Cfr. Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, art.3

AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.	<b>WHISTLEBLOWING</b>	<b>Sez. XII</b>
-------------------------------------	-----------------------	-----------------

### **3. Ambito di applicazione oggettivo**

Le segnalazioni trasmesse dal segnalante tramite i diversi canali predisposti dalla SICAF, che di seguito verranno analizzati, potranno avere ad oggetto qualsiasi comportamento, atto o omissione che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- Violazioni di disposizioni normative nazionali, quali illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001/ n. 231;
- Violazioni di disposizioni normative europee, quali illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi a determinati settori<sup>3</sup>, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o del mercato interno, atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione; Violazioni di disposizioni interne, quali il Codice Interno di Autodisciplina della SICAF.

La segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra esposte, le attività illecite non ancora compiute ma che la persona segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti e i fondati sospetti.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura le segnalazioni fondate su sospetti non fondati o voci inerenti a fatti personali con costituenti illecito.

Non sono inoltre comprese nell'ambito di applicazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei medesimi ambiti (il dettaglio delle normative è

---

<sup>3</sup> Appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radio protezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

<b>AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.</b>	<b>WHISTLEBLOWING</b>	<b>Sez. XII</b>
---	-----------------------	-----------------

contenuto nell'allegato al d.lgs. 24/2023, Parte II e nella parte II dell'allegato alla direttiva UE 2019/1937)<sup>4</sup>;

- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

---

<sup>4</sup> Resta quindi ferma l'applicazione:

- degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del TUF relativamente alla segnalazione di violazioni riguardanti la prestazione di servizi di investimento e la disciplina in materia di abusi di mercato (tali disposizioni contemplano, oltre a specifici canali di comunicazione interni, anche un canale esterno, avente come destinatario la Banca d'Italia o la Consob, a seconda del riparto di vigilanza);
- dell'art. 48 del D. Lgs. 231/2007, così come modificato dal D. Lgs. 90/2017, in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.



AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.	WHISTLEBLOWING	Sez. XII
-------------------------------------	----------------	----------

#### 4. Responsabile del Procedimento di Whistleblowing

In conformità con quanto previsto dalle disposizioni normative, la SICAF affida la responsabilità della ricezione delle segnalazioni nonché il processo di valutazione al Dottor Francesco Cuzzocrea, Responsabile della società di consulenza a cui è esternalizzata la Funzione Compliance (di seguito il “**Responsabile del Procedimento di Whistleblowing**”), il quale non parteciperà all’adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, rimessi agli organi aziendali competenti (nel caso della SICAF, al CdA).

La SICAF inoltre individuato il canale alternativo nel caso la segnalazione riguardasse il Responsabile del procedimento, nella persona del Presidente del Collegio Sindacale.

Al Responsabile sono affidati i seguenti compiti:

- assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
- esaminare e valutare le Segnalazioni pervenute tramite la piattaforma prescelta dalla SICAF;
- riferire direttamente e senza indugio, a seguito dell’analisi preliminare svolta, al Consiglio di Amministrazione le informazioni in merito alle Segnalazioni,
- redigere una relazione annuale sulle risultanze delle analisi svolte e sul rispetto delle procedure.

AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.	WHISTLEBLOWING	Sez. XII
-------------------------------------	----------------	----------

## 5. Modalità di segnalazione

La SICAF ha definito adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi ed il trattamento delle segnalazioni e garantisce, allo stesso tempo, un ambiente di lavoro in cui i Segnalanti possano segnalare Comportamenti Illegittimi all'interno della Società.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei Segnalanti (i.e. *whistleblower*), le segnalazioni sono ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti che esulano dalle ordinarie linee dei flussi informativi.

La SICAF ha predisposto canali di segnalazione interna tali per cui il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione della segnalazione non è gerarchicamente o funzionalmente subordinato al soggetto segnalato.

La procedura relativa all'invio e alla ricezione delle segnalazioni è finalizzata a garantire:

- *che lo specifico canale di segnalazione creato sia anonimo e indipendente.*  
La SICAF ha istituito adeguati canali riservati dedicati alle segnalazioni di Whistleblowing e con accesso limitato al solo soggetto responsabile per la procedura;
- *l'adeguata tutela del soggetto che effettua le segnalazioni contro azioni ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, conseguenti la segnalazione.*  
In linea con le disposizioni normative, il Segnalante è tutelato contro azioni ritorsive conseguenti alla segnalazione; tutela che si concretizza attraverso: i) l'adozione di strumenti volti ad assicurare la riservatezza del Segnalante e, al tempo stesso, ii) il monitoraggio da parte del CdA della SICAF circa la corretta applicazione del sistema di Whistleblowing. La legge proibisce esplicitamente le rappresaglie e sancisce l'importanza di fornire un'efficace protezione dei segnalanti per impedire che gli stessi vengano sospesi, degradati e intimiditi o che affrontino altre forme di ritorsione. È prevista la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
- *la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i provvedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto di segnalazione*
- *la tutela da ripercussioni negative del presunto responsabile della violazione derivanti dalla segnalazione nel caso in cui dal procedimento di segnalazione*

AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.	WHISTLEBLOWING	Sez. XII
-------------------------------------	----------------	----------

*non emergano elementi che giustifichino l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti.*

Le segnalazioni potranno essere trasmesse attraverso di seguenti canali:

1. Canale interno;
2. Canale esterno;
3. Divulgazione pubblica.

Rimane sempre ferma la possibilità di effettuare denunce all'Autorità Giudiziaria o Contabile.

## **5.1 Canale interno**

### **5.1.1 Fattispecie della segnalazione**

Nel caso in cui il Segnalante abbia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione o possa configurarsi un comportamento illegittimo circa i reati di cui in premessa, è tenuto ad effettuare una segnalazione, che deve essere circostanziata e deve riguardare fatti o atti rilevanti che possono costituire una violazione delle disposizioni normative nazionali ed europee.

La SICAF ha adottato una Piattaforma per la ricezione e gestione delle segnalazioni che è in grado di garantire, con modalità informatiche e tecniche di criptazione dei dati, la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma è raggiungibile tramite il sito internet della Società al seguente link:

<https://aimpact.org/whistleblowing/>

Al termine dell'inserimento della segnalazione, verrà generato un codice ID alfanumerico, tramite il quale il Segnalante, accedendo con le proprie credenziali alla Piattaforma, potrà monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione e scambiare comunicazioni con il Responsabile del Procedimento.

La Piattaforma consente di effettuare una segnalazione:

- firmata dal segnalante, che riporta il proprio nome all'interno della segnalazione, oppure
- in forma anonima, in questo caso sarà presa in considerazione solo se sufficientemente precisa e circostanziata di elementi che rendano possibile la comprensione della fattispecie e il conseguente avvio di una indagine.

<b>AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.</b>	<b>WHISTLEBLOWING</b>	<b>Sez. XII</b>
---	-----------------------	-----------------

Il Segnalante dovrà specificare chiaramente, apponendo la spunta sulla casella specifica, se intende mantenere riservata la propria identità ed avvalersi così delle tutele previste dalla normativa in materia di Whistleblowing. In mancanza di tale indicazione la segnalazione dovrà essere considerata “ordinaria”.

Il Segnalante ha la facoltà di richiedere al Responsabile del Procedimento di Whistleblowing di rendere noto agli organi aziendali le informazioni oggetto della segnalazione, assicurando allo stesso l'anonimato.

La segnalazione interna deve essere indirizzata in via esclusiva al Responsabile del Procedimento di Whistleblowing e può essere effettuata, preferibilmente, in forma scritta, tramite la piattaforma dedicata.

Ove non sia possibile procedere con la segnalazione in forma scritta, la segnalazione interna può avvenire anche in forma orale, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole (5 giorni lavorativi) e presso i locali della SICAF, da essa individuati. Tale richiesta deve essere formulata attraverso la Piattaforma medesima. In questo caso, il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing guiderà il Segnalante nella compilazione della segnalazione nella Piattaforma, al fine di una adeguata gestione della stessa. In alternativa, previo consenso del Segnalante, la documentazione della segnalazione verrà garantita ed esplicitata nel verbale dell'incontro, con facoltà da parte del Segnalante di verificarlo, rettificarlo e confermarlo mediante sottoscrizione prima del suo inserimento nella Piattaforma.

La Segnalazione dovrà essere completa ed esaustiva per permettere la verifica della sua fondatezza da parte del Responsabile del Procedimento, fornendo tutti gli elementi disponibili e utili a consentire le opportune verifiche ed accertamenti. Il Responsabile della Procedura potrà richiedere eventualmente al Segnalante integrazioni o chiarimenti in merito agli atti e fatti segnalati.

La piattaforma consente di dialogare con il Segnalante in seguito alla segnalazione e durante le fasi di analisi della stessa. Ogni comunicazione con il Segnalante avverrà solamente tramite Piattaforma, al fine di assicurare la conservazione dei dati relativi a ciascuna Segnalazione.

Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing, a seguito dell'invio della conferma di ricevimento della segnalazione, intrattiene interlocuzioni con la Persona Segnalante e da diligente seguito alle segnalazioni ricevute, avviando tempestivamente il processo di analisi.

AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.	WHISTLEBLOWING	Sez. XII
-------------------------------------	----------------	----------

### **5.1.2 Soggetto preposto alla ricezione, esame e valutazione della segnalazione**

Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing è individuato quale soggetto responsabile per la procedura di Whistleblowing, incaricato di ricevere ed esaminare le segnalazioni, al fine di valutare se le stesse rientrano nelle fattispecie previste.

Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing, in virtù delle attribuzioni conferitegli in ambito Whistleblowing ha l'obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute e dell'identità del segnalante. Qualora, invece, la segnalazione riguardi il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing, la SICAF ha previsto un canale alternativo e la segnalazione sarà gestita dal Presidente del Collegio Sindacale .

### **5.1.3 Il procedimento di valutazione**

Una volta ricevuta la segnalazione, il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing, invia conferma del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni mediante Piattaforma, aggiorna il Registro delle Segnalazioni, effettua un esame preliminare e, in presenza di elementi sufficienti ad evidenziare la fondatezza di una violazione, avvia le indagini interne ossia l'esecuzione delle verifiche, avendo accesso a tutte le informazioni aziendali e operando in modo indipendente. Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing può avvalersi di consulenti esterni per materie che non rientrano nelle proprie specifiche competenze, adottando le opportune cautele in tema di riservatezza e tutela dei dati personali trattati.

Al termine delle indagini, il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing redige un verbale con l'iter degli accertamenti, le prove raccolte e le conclusioni cui si è giunti in merito alla presunta violazione e la trasmette al CdA, che, in caso di ammissibilità della segnalazione, sulla base delle evidenze e a seguito delle dovute valutazioni, emetterà le relative raccomandazioni, e, se del caso, potrà intraprendere azioni mitigative e correttive e applicare provvedimenti disciplinari.

Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing provvede alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, tramite Piattaforma, in modo da consentire la ricostruzione delle fasi del processo di valutazione e l'aggiornamento del Registro delle Segnalazioni. I luoghi e le modalità di conservazione della documentazione devono essere idonei a garantire l'integrità, la reperibilità e l'accessibilità da parte delle funzioni aziendali competenti e/o di soggetti terzi autorizzati.

AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.	WHISTLEBLOWING	Sez. XII
-------------------------------------	----------------	----------

Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing, durante la fase di valutazione, continuerà a mantenere rapporti e ad aggiornare il Segnalante sullo stato di avanzamento della procedura tramite la piattaforma.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il Responsabile del Procedimento, o il sostituto, dovrà fornire un riscontro al Segnalante, informandolo del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. In ogni caso, terminata l'analisi della segnalazione, il Responsabile del Procedimento comunicherà al Segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione, che consentirà di chiudere la segnalazione nella Piattaforma, ai fini della corretta conservazione della documentazione.

Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing ovvero il Presidente del Collegio Sindacale laddove la segnalazione abbia riguardato il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing stesso, relazionano annualmente in CdA in merito alle risultanze delle attività svolte a seguito delle segnalazioni ricevute.

## 5.2 Canale esterno

Ove ricorrano specifiche condizioni, il Segnalante può effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno gestito dall'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anti Corruzione.

La segnalazione esterna all'ANAC può essere effettuata quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto prescritto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la Società non darebbe efficace seguito alla segnalazione interna oppure intravede un rischio concreto di ritorsione in caso di segnalazione interna;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Segnalante avrà l'onere di valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere ad effettuare una segnalazione esterna.

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'A.N.A.C., mediante i canali appositamente predisposti dalla stessa, quali:

- Piattaforma informatica, accessibile al seguente al seguente link:  
<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.	WHISTLEBLOWING	Sez. XII
-------------------------------------	----------------	----------

- Segnalazioni orali;
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Nel sito istituzionale di A.N.A.C., dedicato al “whistleblowing”, (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), si trovano indicazioni chiare e facilmente accessibili relative al canale, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni, nonché alle procedure.

È inoltre istituito presso l’A.N.A.C. l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione Europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Per gli intermediari finanziari, come la SICAF, è possibile procedere alle segnalazioni tramite il canale esterno istituito da Banca d’Italia o quello istituito da Consob, per gli ambiti di rispettiva competenza, per le segnalazioni di violazioni di normative che non rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Per maggiori informazioni cfr. <http://www.consob.it/web/area-pubblica/wistleblowing-ricezione-segnalazioni> oppure <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html>

### 5.3 Divulgazione pubblica

L’Articolo 15 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, prevede la possibilità per il Segnalante di effettuare una divulgazione pubblica.

Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, beneficiando delle medesime protezioni previste dal Decreto, se al momento della divulgazione stessa, in caso in cui si verificano una delle seguenti condizioni:

1. la persona Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alla quale non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
2. la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3. la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui

possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.



AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.	WHISTLEBLOWING	Sez. XII
-------------------------------------	----------------	----------

## 6. Misure di protezione del Segnalante

La SICAF, durante l'intero processo di ricezione e analisi delle segnalazioni, garantisce i diritti del Segnalante, quali la tutela della riservatezza, la protezione dalle ritorsioni e le limitazioni della responsabilità.

### 6.1 Obbligo di riservatezza

L'identità della Persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

L'identità della Persona Segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante e se indispensabile per la difesa dell'incolpato, previo consenso espresso della Persona Segnalante.

Il divieto di rivelare l'identità del Segnalante è da estendersi anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si potrebbero ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante.

La SICAF è tenuta inoltre a tutelare anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste a favore del Segnalante.

### 6.2 Divieto di ritorsione

La SICAF vieta ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Si considera "ritorsione", come indicato in premessa, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito talune fattispecie configurabili come ritorsione:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.	WHISTLEBLOWING	Sez. XII
-------------------------------------	----------------	----------

- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il Segnalante, che ritenesse di aver subito una ritorsione, potrà trasmettere la comunicazione all'A.N.A.C., la quale informerà l'Ispettorato nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

### **6.3 Limitazioni della Responsabilità**

Non è punibile il soggetto che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

In tali casi è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato.

AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.	WHISTLEBLOWING	Sez. XII
-------------------------------------	----------------	----------

## **7. Responsabilità del Segnalante**

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa e diffamatoria ai sensi del Codice Penale o ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del presente Regolamento.

## **8. Protezione dei dati e archiviazione dei documenti**

La SICAF al fine di assicurare la ricostruzione delle diverse fasi del processo di Segnalazione garantisce:

- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività istruttorie;
- la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attività di verifica, in appositi archivi;
- la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto delle procedure privacy vigenti.

AVANZI ETICA SICAF EuVECA S.p.A.	WHISTLEBLOWING	Sez. XII
-------------------------------------	----------------	----------

## 9. Sanzioni

La SICAF, nel caso riscontrasse la mancata osservanza della presente procedura e delle misure di tutela previste dalla normativa, potrà valutare l'applicazione di misure sanzionatorie, in linea con quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, ove presenti.

Oltre alle sanzioni interne che la SICAF potrà applicare, nei casi espressamente previsti dalla normativa<sup>5</sup>, anche l'A.N.A.C. potrà applicare alle persone fisiche o giuridiche eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, come previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei propri Regolamenti.

L'A.N.A.C. applicherà al soggetto responsabile e/o alla SICAF le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 (perdita delle tutele) del Decreto, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

---

<sup>5</sup> Art. 21 D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

## 10. Formazione

La SICAF, al fine di diffondere una cultura della legalità, assicura al personale una formazione chiara, precisa e completa in merito alla presente Procedura, ai canali e alle misure di protezione poste in essere e alla normativa di riferimento.

La Procedura è distribuita per il tramite del Manuale delle Procedure messo a disposizione nella specifica sezione del sito internet aziendale e archiviato elettronicamente.